

# Transizione ecologica e giustizia climatica. Cambiare lo sguardo sui diritti per trasformare le società fossili

Katia Poneti,  
Castelvecchi, Roma, 2025

*Intervista all'autrice Katia Poneti a cura di Marco Deriu*



Katia Poneti è Dottoressa di ricerca in Filosofia del diritto, si occupa di ecologia e giustizia climatica, nonché di carcere, marginalità e devianza con una particolare attenzione al ruolo delle Corti e una prospettiva basata sui diritti. Fa parte dell'associazione "L'altro diritto ODV" ed è redattrice della rivista "Jura Gentium". Il libro *Transizione ecologica e giustizia climatica* rappresenta una prima occasione per mettere a fuoco come il tema della

crisi climatica stia interpellando e modificando l'insieme di credenze, valori, strumenti politici e giuridici a cui siamo abituati. Il tema della giustizia climatica, infatti, rappresenta sia un'occasione per un ripensamento e una trasformazione della cultura giuridica ma anche uno spazio concreto di iniziativa politica e democratica che, attraverso i contenziosi climatici (le cosiddette *climate change litigations*), sta segnando alcuni importanti guada-

gni nella tutela dei diritti di persone e comunità locali. Abbiamo intervistato l'autrice per approfondire le tematiche del libro.

**Il tuo lavoro parte dall'idea che per affrontare la crisi ecologica e climatica sia necessario un cambio di paradigma. Proponi attorno al tema climatico e ambientale una distinzione tra un paradigma legislativo e un paradigma giurisprudenziale. Da dove trae spunto questa necessità di un salto di paradigma in quest'ambito?**

Ho inteso il paradigma come un insieme di concetti, di forme e categorie di pensiero, utili a interpretare il mondo. Sono le "scatole" dentro le quali mettiamo l'ampio materiale con cui ogni giorno entriamo in relazione per dargli una forma comprensibile: sono categorie mentali indispensabili per comprendere il mondo, ma che sono esse stesse, come ci ha insegnato Thomas Kuhn, prodotti del mondo. Le forme del pensiero nascono in seno alla società e con essa cambiano, sono prodotti storico-sociali che rendono possibile la conoscenza, che è sempre situata nella società e nella storia, mai esterna a queste, formando quel circolo ermeneutico che Danilo Zolo ha definito "epistemologia riflessiva".

La storicità e la contingenza delle categorie del pensiero non aprono la porta al relativismo e al caos, ma a una conoscenza basata sul consenso e sulla condivisione di paradigmi all'interno di comunità scientifiche. E aprono la porta anche al cambiamento, a quel mutamento radicale di concetti che Kuhn pone alla base delle rivoluzioni scientifiche.

I paradigmi usati in materia ambientale e climatica, quelli che hanno dato forma alle norme del diritto dell'ambiente e al diritto climatico, non sono strumenti utili ad affrontare la crisi ecologica in cui oggi ci troviamo perché sono essi stessi parte del paradigma che è in crisi. Questo paradigma comprende l'idea di ambiente come deposito di risorse, da estrarre e sfruttare, del dominio dell'economia nel discorso politico e giuridico, della crescita perpetua: un contesto di pensiero in cui le norme ambientali svolgono il ruolo di strumenti per far funzionare meglio l'economia, evitando i disastri più gravi, ma senza metterne in discussione i processi distruttivi dell'ecosistema. È un paradigma in cui si affida all'economia il compito di sanare i danni da lei medesima provocati.

Quello che serve per affrontare la crisi ecologica e climatica è, innanzitutto, trovare nuove forme di pensiero per interpretarla: un paradigma diverso che si allontani da quello che finora ha dominato. Si auspica un mutamento delle categorie di pensiero che superi l'approccio amministrativo e tecnocratico alla tutela ambientale, per porre al centro la persona e i suoi diritti, in una prospettiva che integri scienze naturali e sociali. Nel testo si analizzano le categorie giuridiche, le immagini e i concetti che caratterizzano la cultura giuridica in materia di transizione ecologica e giustizia climatica, mettendo a fuoco un paradigma legislativo e uno giurisprudenziale ed evidenziandone le differenze. In questa ricerca di mutamento, la giurisprudenza è il contesto che apre spazi di creatività, in cui i concetti giuridici acquisiscono nuovi significati per rispondere ai bisogni del presente.

**Nella tua riflessione parli di "immagini pregiudiziali" che orientano l'inquadramento della questione ambientale e climatica dal punto di vista del diritto. Immagini che riguardano fra l'altro il tema dell'interdipendenza, della transizione ecologica, della giustizia climatica. In che senso sono pregiudiziali e perché è importante discuterle?**

Nei due paradigmi che ho individuato, quello legislativo e quello giurisprudenziale vi sono idee presupposte: date per scontate, non spiegate, ma fondanti rispetto al paradigma che vanno a sostenere. Le ho chiamate "immagini", come ha fatto Pietro Costa nel suo testo *Lo Stato immaginario*, perché sono concetti densi, evocativi che, come dici, hanno valore orientativo. Esse sono pregiudiziali perché precedono il discorso giuridico, ed esprimono idee socialmente condivise - spesso in alcuni contesti ma non in altri - che il discorso giuridico prende come universali. Per entrare nel concreto, si distinguono due ambiti principali: il paradigma legislativo, formato dagli atti normativi in materia di lotta al riscaldamento globale a livello internazionale, europeo e nazionale, e il paradigma giurisprudenziale, che emerge dalle decisioni delle corti in materia di diritti climatici a livello globale. Le immagini che popolano la legislazione sono le immagini trasversali della natura - come *res extensa*, come deposito di risorse - e dell'umano - come immagine plurale: prevalentemente l'umano

è concepito come homo oeconomicus, che sfrutta la natura e affronta le crisi generate da tale sfruttamento con interventi di mercato, ovvero con più capitalismo; ma sono presenti, anche se in misura minore, altre immagini antropologiche, quella di homo vulnerabilis e quella di umano titolare di diritti. La vulnerabilità pone l'accento su caratteristiche umane che si contrappongono a quelle dell'homo oeconomicus – tradizionalmente considerato autonomo e indipendente - ed evidenzia la fragilità, la mancanza e il bisogno di cura: caratteristiche che emergono fortemente di fronte all'impatto del cambiamento climatico. L'umano titolare di diritti si afferma tale anche di fronte agli effetti del cambiamento climatico, che impattano sul godimento dei singoli diritti.

Le ultime due categorie sono i punti di appiglio della giurisprudenza, che lavora sui concetti della vulnerabilità al cambiamento climatico e della connessa titolarità di diritti a sua protezione, collocandoli in una rete di relazioni interdipendenti: tra ambiente e cambiamento climatico, tra cambiamento climatico e umani, tra enti non umani e umani. Nella giurisprudenza la diversa immagine della soggettività umana che si afferma, vulnerabile e bisognosa di protezione attraverso i diritti, permette di inquadrare le regole sviluppate dalla governance globale del cambiamento climatico come saldamente ancorate al contesto dei diritti umani. La transizione ecologica e la giustizia climatica, concetti già presenti nella legislazione, acquistano nella giurisprudenza un significato più denso, grazie alla messa a fuoco del legame di interdipendenza che connette umani e natura tramite molteplici fili. Il cambiamento climatico è chiaramente connesso alla materia ambientale e le normative devono procedere nel medesimo percorso di tutela, perché non basta raggiungere l'obiettivo di ridurre le emissioni per uscire dalla crisi climatica, ma è necessario farlo in modo da proteggere gli ecosistemi, tutti connessi in un equilibrio globale. Per esempio, ridurre le emissioni con il nucleare non sarebbe una strategia di uscita dalla crisi, ma sposterebbe il problema altrove. L'interdipendenza tra cambiamento climatico e umani è messa a fuoco quando si guarda, come fanno gli atti dell'Alto commissario ONU per i diritti umani e le relazioni degli esperti in materia, a come gli effetti del cambiamento climatico impattano sul godimento dei diritti umani. Anche

la relazione tra enti non umani e umani ha la forma dell'interdipendenza: luoghi naturali come le foreste, i fiumi, i laghi, le montagne per sopravvivere allo sfruttamento intensivo devono essere protetti insieme alle comunità che li abitano. La giurisprudenza ha esplorato questi tre contesti, trovandone le relazioni costitutive e leggendole in termini di diritti.

**Ho trovato particolarmente interessante nella tua analisi la riflessione attorno all'ambivalenza di concetti quali quello di vulnerabilità o di resilienza. In particolare, il concetto di vulnerabilità può assumere connotazioni molto differenti – neoliberale o ecologica – a seconda delle diverse prospettive. In che modo l'idea di homo vulnerabilis può rappresentare un'alternativa e non un supporto alla prospettiva dell'homo oeconomicus?**

I concetti di vulnerabilità e di resilienza sono ampiamente utilizzati nei rapporti dell'IPCC, soprattutto in quelli del secondo Working Group, che si occupa di esaminare la letteratura in materia di adattamento al cambiamento climatico. Attraverso queste lenti si mettono a fuoco le diseguaglianze ambientali e climatiche, connesse alle diverse condizioni socio-economiche degli Stati, ma anche legate alle caratteristiche geografiche degli specifici luoghi in cui le persone vivono (vediamo per esempio la situazione delle piccole isole basse sul livello del mare) e altresì connesse alle differenze biosociali tra le persone: essere bambini e bambine, persone anziane, persone disabili, appartenenti al genere femminile in specifici contesti, migranti, indigeni/e.

La vulnerabilità al cambiamento climatico è stata collocata nell'ultimo rapporto dell'IPCC in un quadro di intersezionalità, in cui differenti fattori, tra loro intersecanti, alimentano multiple condizioni di diseguaglianza sociale. Una vulnerabilità così configurata può essere pienamente compresa nel suo significato partendo dalla critica femminista all'idea di individuo autonomo e indipendente, che si riflette anche nell'idea di homo oeconomicus. Se nella tradizione liberale classica il soggetto di riferimento è un individuo astratto che agisce razionalmente e sceglie liberamente esercitando la sua autonomia e muovendosi con indipendenza, la critica femminista ha messo in luce come tale individuo corrisponda, da un lato, non a un soggetto astratto ma al maschio

bianco padre di famiglia e, dall'altro, abbia acquisito la propria autonomia e indipendenza grazie alle attività di cura che ha ricevuto da parte di altre soggettività, in particolare quelle delle donne. La vulnerabilità è percepita tradizionalmente come la condizione opposta a quella dell'autonomia e dell'indipendenza: vulnerabile è chi porta una ferita e chi soffre, chi è debole e necessita di supporto. Guardare alla vulnerabilità, invece, nella prospettiva del femminismo significa ripensare al soggetto umano come intrinsecamente vulnerabile ma con la possibilità di raggiungere una condizione di autonomia e di indipendenza grazie alle attività di cura.

Il pensiero di Martha Nussbaum ci aiuta in modo particolare ad apprezzare la vulnerabilità come una condizione presente negli umani, che può essere affrontata con lo sviluppo delle capacità ovvero con il raggiungimento da parte delle persone di livelli minimi di funzionamento nelle capacità fondamentali. Mentre la riflessione di Joan Tronto ci sollecita a considerare la nostra vulnerabilità anche nelle relazioni con la natura, e a cogliere l'interazione tra vulnerabilità umana e vulnerabilità della natura che, in un rapporto tra loro di interdipendenza, possono essere affrontate solo con la cura reciproca.

Quest'ultimo punto è essenziale per comprendere il rovesciamento di paradigma che si intravede nel discorso della giurisprudenza: gli umani non sono esseri indipendenti dalla natura, come non lo sono dagli altri umani, e la consapevolezza della vulnerabilità può aiutare a configurare i diritti umani come strumenti di tutela di tale condizione.

**La crisi ecologica e climatica ha fatto emergere in ambito politico e democratico un problema di "presentismo", ovvero uno schiacciamento sul tempo presente e sul punto di vista delle generazioni attuali. In ambito giuridico c'è stato lo stesso scoglio? Che tipo di risposte sono emerse da questo punto di vista in ambito giurisprudenziale per superare questo limite?**

Il presentismo è uno dei nodi nei quali rimangono impigliate le politiche per combattere il riscaldamento globale, inserite nella tendenza delle politiche pubbliche ad avere come prospettiva solo il breve periodo, che spesso si riduce alla successiva scadenza elettorale. Le generazioni future, del resto, non possono pro-

testare nelle piazze, anche se per loro lo hanno fatto i movimenti per la giustizia climatica, pensiamo a Fridays for Future, Extinction Rebellion, Ultima Generazione. Dal punto di vista filosofico-giuridico resta pregnante quanto affermato da Hans Jonas: diritti può avere solo chi avanza pretese, ovvero chi esiste, e di conseguenza chi non è ancora nato non può essere titolare di diritti in senso pieno. Jonas deduceva da questa considerazione la necessità di configurare la protezione dell'ambiente come un dovere delle generazioni presenti, senza un corrispondente specifico diritto delle generazioni future. Ma cercare di estendere al futuro i concetti del presente è parte dell'ottica presentista che dovrebbe essere abbandonata: per esempio Ferdinando Menga ci parla di un appello alla responsabilità che proviene dal futuro e che può fondare un'etica che trascende il presente verso un luogo altro e un tempo altro.

Il diritto, da parte sua, è una pratica sociale che ha tra i suoi scopi quello di dare risposte ai problemi della società, e il cambiamento climatico pone problemi che connettono presente e futuro per la natura stessa del fenomeno. La giurisprudenza ha saputo utilizzare i concetti giuridici esistenti, e inventarne di nuovi, per dare risposte al problema uscendo dalla prospettiva di configurare veri e propri diritti delle generazioni future analoghi a quelli delle generazioni presenti e nello stesso tempo uscendo dalla prospettiva presentista. La giurisprudenza ha, per esempio, affermato il principio della giustizia intergenerazionale come un principio del diritto in base al quale interpretare i diritti e il diritto nel presente: l'equità tra le generazioni deve guidare la configurazione delle politiche pubbliche in una prospettiva di solidarietà tra le generazioni, ovvero gli interessi delle generazioni future devono essere tenuti in considerazione quando gli Stati prendono decisioni che riguardano il presente e incidono sul futuro: in questo senso abbiamo, tra i casi più noti, la sentenza della Corte costituzionale tedesca *Neubauer v. Germany*, la sentenza della Corte europea dei diritti umani *KlimaSeniorinnen Schweiz et al. v. Switzerland* e, da ultimo, il parere della Corte internazionale di giustizia del 23 luglio 2025 *Advisory Opinion on Obligations of States in respect of climate change*. Inoltre, i diritti umani sono stati declinati in base alla condizione di interdipendenza tra umani e ambiente: la Corte interamericana dei diritti umani nel suo

parere 32/2025 *Opinión Consultiva Emergencia climática y derechos humanos* ha affermato che il diritto umano al clima salubre è protetto dalla Convenzione interamericana e possiede, oltre alla dimensione individuale, una dimensione collettiva che comprende le generazioni future di umani e di altre specie e protegge il loro interesse collettivo a preservare il sistema climatico in equilibrio. Il diritto all'ambiente salubre è un diritto che, per la propria struttura, connette le generazioni, ovvero ha una natura intrinsecamente intergenerazionale: la Corte suprema delle Filippine già lo aveva affermato nella nota sentenza *Oposa et al. v. Fulgencio S. Factoran* del 1993: la tutela del diritto all'ambiente sano delle generazioni presenti – nel caso specifico si trattava di minori – è al tempo stesso l'adempimento di un obbligo solidaristico verso il futuro.

**Gran parte della tua ricerca gira attorno allo sviluppo delle “climate change litigation”. Puoi spiegare ai non addetti ai lavori che cosa si intende con questa formula e perché su questo fronte si stanno giocando dei passaggi importanti delle politiche climatiche?**

A partire dagli anni Duemila, e soprattutto nell'ultimo decennio, si sono diffuse le cosiddette “cause climatiche”, ovvero ricorsi che hanno portato davanti alle corti e agli organismi quasi-giudiziari – pensiamo al Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite – la questione del cambiamento climatico. Nell'ambito della *climate change litigation* c'è un filone che è particolarmente interessante per chi ha a cuore la ricerca di strumenti per il cambiamento delle politiche climatiche: si tratta delle cause che hanno avuto lo scopo di affermare diritti, umani e fondamentali, in materia climatica, basandosi sui diritti costituzionali, sui diritti umani e su strumenti del diritto privato o del *common law*. La giurisprudenza che ha risposto a queste istanze, ovvero quell'insieme di decisioni che ho chiamato paradigma giurisprudenziale, ha interpretato i diritti soggetti alla luce degli effetti del riscaldamento globale, e ha affermato la necessità della loro tutela di fronte alle politiche degli Stati quando queste non sono adeguate a combattere il cambiamento climatico: gli Stati restano liberi, affermano le corti, di scegliere le loro politiche climatiche, ma queste devono raggiungere uno standard di efficacia sufficiente a tutelare

i diritti umani e fondamentali delle persone sottoposte alla loro giurisdizione. È una svolta notevole, perché impone uno standard minimo che le politiche non possono disattendere. Le decisioni che ho sopra richiamato sono passaggi fondamentali di questa giurisprudenza.

**Tu sostieni che attorno alla questione climatica si sta sviluppando una prospettiva di pluralismo giuridico ed ecologico. Che cosa implica e quali effetti può produrre nel nostro modo di leggere la crisi in cui siamo coinvolti?**

Mettendo a confronto due decisioni sopra richiamate possiamo cogliere le diversità dei contesti culturali in cui operano le corti. La giurisprudenza della Corte interamericana, vediamo il *parere 32/2025*, fa propria una cultura giuridica aperta a diversi contributi culturali, compresi quelli delle culture indigene: l'interdipendenza tra umani e natura e la sacralità di quest'ultima sono idee che hanno trovato traduzione giuridica nelle costituzioni di alcuni Stati dell'America latina, come la Colombia, e da lì sono passate nella giurisprudenza della Corte interamericana. La Corte europea dei diritti umani, vediamo *KlimaSeniorinnen*, ha un approccio diverso, proprio a partire da una cultura differente, quella occidentale che vede la natura come ambiente e risorsa da utilizzare; per cui arriva, anch'essa, ad affermare diritti in materia climatica, ma seguendo un percorso rigorosamente limitato alla tutela degli umani.

La cosa interessante è, tuttavia, proprio l'opportunità che queste diverse visioni offrono - all'interno di un dialogo tra corti e di uno scambio reciproco di concetti giuridici - per mettere in discussione le idee, come quella di ambiente come risorsa da utilizzare. La Corte costituzionale della Colombia, per esempio, parla espressamente di pluralismo ecologico, delineando i diversi modi in cui la relazione umani-natura può essere intesa: la natura come ambiente utile agli umani, da proteggere in funzione del loro benessere (concezione antropocentrica), la natura come utile agli umani, ma a tutti gli umani, comprese le generazioni future (concezione biocentrica), e la natura non più strumento ma come ambito di cui anche gli umani sono parte in reciproca interazione con gli altri esseri (concezione ecocentrica).